FONDAZIONE
EDMUND MACH
dal 1874

Fondazione Edmund Mach

- FEM -

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO *ex* D. Lgs. n. 231/2001

– Parte Speciale 5 –
Reati contro l'industria ed il commercio

FONDAZIONE
EDMUND MACH
dal 1874

SOMMARIO

1. REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25 *BIS*1 DEL D. LGS. N. 231/2001) 3

2. PROCESSI SENSIBILI 3

3. LOGICHE COMPORTAMENTALI 3

4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV 3

1. REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25 *BIS*1 DEL D. LGS. N. 231/2001)

Le fattispecie previste dall'art. 25 *bis*.1 del nel D. Lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:

- art. 513 cp – Turbata libertà dell'industria o del commercio;
- art. 515 cp – Frode nell'esercizio del commercio;
- art. 516 cp – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- art. 517 cp – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- art. 517 *ter* cp – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- art. 517 *quater* cp – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari;
- art. 513 *bis* cp – Illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- art. 514 cp – Frodi contro le industrie nazionali.

Il testo delle fattispecie incriminatrici è riportato nell'apposito documento allegato.

2. PROCESSI SENSIBILI

I principali processi sensibili che la FEM ha individuato al proprio interno, in relazione alla presente parte speciale, sono:

a) attività di produzione di prodotti vinicoli e distillati;
b) attività di vendita di prodotti vinicoli.

La matrice dei processi sensibili rispetto alle articolazioni della FEM è contenuta nel documento di analisi del rischio (allegato B alla Parte Generale).

3. LOGICHE COMPORTAMENTALI

Ai destinatari del Modello Organizzativo è fatto divieto di:

a) porre in essere comportamenti che integrino prassi commerciali scorrette;
b) vendere o porre in vendita beni che abbiano caratteristiche diverse da quelle indicate in etichetta o in altri documenti informativi;
c) vendere o porre in vendita beni che non rispettino le indicazioni geografiche o le denominazioni di origine prescritte ovvero indicate in etichetta o in altri documenti informativi;
d) vendere o porre in vendita beni non genuini, alterati o comunque non rispettosi della normativa in materia di sicurezza alimentare;
e) utilizzare titoli di proprietà industriale altrui.

I destinatari del Modello Organizzativo devono:

a) rispettare le fonti normative e le buone prassi in materia di coltivazione e produzione di vino e spiriti;
b) rispettare le fonti normative e le buone prassi in materia di sicurezza alimentare;
c) rispettare le fonti normative e le buone prassi in materia di commercio di alimenti;
d) rispettare quanto previsto dal Codice dei valori e dei Comportamenti; dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dagli atti regolamentari interni adottati dalla FEM;
e) rispettare quanto previsto dal Piano HACCP.

4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

L'OdV deve essere tempestivamente informato a cura del Responsabile dell'Azienda Agricola e comunque di chiunque ne abbia notizia di:

a) comportamenti non rispettosi delle regole e buone prassi in materia di coltivazione e produzione di vino e spiriti;

b) comportamenti non rispettosi delle regole e buone prassi in materia di sicurezza alimentare;

c) comportamenti non rispettosi delle regole e buone prassi in materia di commercio di alimenti;

d) controlli effettuati dagli organi ed enti preposti;

e) comportamenti non rispettosi delle previsioni di Legge; del Codice dei valori e dei Comportamenti; del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e degli atti regolamentari interni adottati dalla FEM;

f) comportamenti non rispettosi del Piano HACCP;

g) ogni altra situazione riconducibile ai reati presupposto indicati nella presente parte speciale.

Con cadenza almeno annuale l'OdV:

- incontrerà il Direttore Generale;
- il Responsabile dell'Azienda Agricola.

Gli incontri potranno essere sostituiti dall'acquisizione di *report* scritti.